

*Le operazioni di  
ricapitalizzazione delle società  
partecipate e il principio di  
sana gestione finanziaria*

## DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO

Art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 - (ex art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010)

Le PPAA di cui all'elenco ISTAT, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c.

non possono «sottoscrivere» a favore di Società non quotate:

- aumenti di capitale
- trasferimenti straordinari
- apertura di credito
- rilasciare garanzie



se le Società hanno registrato per TRE esercizi consecutivi:

- a) perdite di esercizio
- b) copertura perdite con utilizzo di riserve disponibili (anche infrannuali)

**S.P.A.**

**Art. 2447 c.c.**



**riduzione del capitale per perdite  
al di sotto del minimo legale**



**€. 120.000**

**S.R.L.**

**Art. 2482 ter c.c.**



**riduzione del capitale per perdite  
al di sotto del minimo legale**



**€. 10.000**

## GIURISPRUDENZA

*La Corte sostiene che è pacifica l'applicazione dell'art. 6, co. 9 del D.L. 78 del 2010 alle S.r.l. per espressa previsione normativa, resti salva anche per questa tipologia di società l'applicazione della disciplina prevista per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2482-ter), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.a. quanto per le S.r.l.*

*La Corte inoltre chiarisce che nel caso in cui si opti per una riduzione ed un contestuale aumento del capitale sociale, per quanto l'articolo 2447 (2482-ter) faccia riferimento ad una cifra "non inferiore al minimo", in ossequio alla speciale nuova disciplina non si debba procedere ad un aumento del capitale superiore al minimo.*

**Art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 (ex art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010)**

Sono invece consentiti i trasferimenti a fronte di:

- ➔ convenzioni
- ➔ contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
- ➔ realizzazione di investimenti

### **Autorizzazioni**



Al fine di salvaguardare la continuità della prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica ....

## Corte dei conti - sezione di controllo della Campania 75/2017/PAR

*«Secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza contabile, detta norma impone l'abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, Delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, Pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011; Sezione controllo Liguria, Parere n. 24/2017)».*

**Art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 (ex art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010)**

- Divieto di “soccorso finanziario”, inteso come abbandono della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto
- Divieto del salvataggio “a tutti i costi” di soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria
- Divieto di interventi finanziari “tamponi”
- Compatibilità dell’operazione con la normativa in materia di aiuti di stato (la norma è coerente con i principi e le disposizioni dell’Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato);
- Già recepita dalla Regione Lazio - Art. 23, comma 6, L.R. n. 4/2013

## **Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

101. Si può stabilire se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato anche sulla base della base di una metodologia di valutazione comunemente accettata.

Tale metodologia deve fondarsi su dati obiettivi, verificabili e affidabili, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future.

A seconda del valore dell'operazione, occorre di norma verificare la solidità della valutazione mediante un'analisi di sensibilità, una valutazione dei diversi scenari commerciali, l'elaborazione di piani di emergenza e il raffronto tra i risultati e i metodi alternativi di valutazione.

Se l'operazione è ritardata ed è necessario tenere conto di sviluppi recenti delle condizioni di mercato, potrebbe essere necessario compiere una nuova valutazione (ex ante).

106. (...) Nel caso in cui la liquidazione fornisca maggiori guadagni o perdite inferiori, un operatore in un'economia di mercato prudente sceglierebbe tale opzione. (...).



**Art. 21 d.lgs. n. 175/2016**  
**FONDO VINCOLATO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI**

- Nel caso in cui società partecipate dalle PPAA «locali» comprese nell'elenco cd. ISTAT, presentino un risultato di esercizio negativo, le PPAA locali partecipanti, che adottano la **contabilità finanziaria**, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
- Le PPAA «locali» che adottano la **contabilità civilistica** adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
- Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.
- Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c..
- 3-bis. Le PPAA locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, **nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.**

## FONDO VINCOLATO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI

- **Norma di carattere prudenziale** al fine di evitare che il perpetuarsi in perdita possa ripercuotersi negativamente sugli obiettivi di finanza pubblica
- **Norma volta al consolidato** (gli accantonamenti favoriscono una strategia di consolidamento): Consente il consolidamento delle perdite delle società nei bilanci finanziari degli enti pubblici proprietari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
- **Prevede un regime di corresponsabilizzazione** dell'ente controllante con l'azienda partecipata, istituendo un rapporto diretto con i risultati degli organismi partecipati consistente nell'obbligo di effettuare un accantonamento (pari alla perdita?)
- Norma che conferma «**l'intimo rapporto fra il patrimonio della società partecipata e quello dell'ente pubblico azionista**» (Corte conti, Prima sez. centrale di appello, sent. 249/2015)
- **Consente maggiore trasparenza contabile** del rapporto di natura economica tra enti locali e società partecipate
- Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

► **Art. 119, comma 6, COST**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni ... Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento

► **L. 24-12-2003 n. 350** (legge finanziaria 2004) - **Art. 3**

16. Ai sensi dell'articolo 119, c. 6, Cost., le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

19. **Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.**

**Art. 73 D.Lgs. n. 118/2011 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)**

**1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:**

- b) copertura dei **disavanzi** di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
- c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);**

**Articolo 194 D.Lgs. n. 267/000 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)**

**1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:**

- b) copertura di **disavanzi** di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
- c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;**